

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**AVVISO 12/2017 PER IL
FINANZIAMENTO DI BORSE
REGIONALI DI DOTTORATO
DI RICERCA IN SICILIA**
a.a. 2017/2018



Indice

ARTICOLO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA'	5
ARTICOLO 3 RISORSE FINANZIARIE	6
ARTICOLO 4 SOGGETTI PROPONENTI	6
ARTICOLO 5 DESTINATARI	6
ARTICOLO 6 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	7
ARTICOLO 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE	7
ARTICOLO 8 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 9 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	9
ARTICOLO 10 AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'	11
ARTICOLO 11 GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI	12
ARTICOLO 12 NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'	13
ARTICOLO 13 CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	14
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO	15
ARTICOLO 15 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	155
ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ARTICOLO 17 PRINCIPI ORIZZONTALI	16
ARTICOLO 18 PROPRIETA' DEI PRODOTTI	17
ARTICOLO 19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	17
ARTICOLO 20 TENUTA DOCUMENTAZIONE	17
ARTICOLO 21 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	18
ARTICOLO 22 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	18
ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	188
ARTICOLO 24 ALLEGATI.....	18

ARTICOLO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

- marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
 - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore";
 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
 - Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2007-2013 (di seguito anche "Vademecum") ultima versione vigente;
 - Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche, "Vademecum UCS");
 - Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
 - Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
 - Legge del 3 luglio 1998 n.210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art 4 ("Dottorato di ricerca");
 - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
 - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
 - Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente 2014-20 della Regione Siciliana, apprezzata dalla Giunta con deliberazione n.18 del 18 febbraio 2015;
 - Legge regionale n. 5/2011 e s.m.i. sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
 - Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
 - Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento Accredитamento 2015”).

ARTICOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA’

1. Nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito, “PO FSE 2014-2020”), la Regione Siciliana intende sostenere la promozione dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro siciliano, contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente per lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, in attuazione della Strategia Europa 2020 e delle indicazioni di priorità d’intervento rivolte all’Italia nella Raccomandazione del Consiglio del 2014. In tale contesto, con il presente Avviso, la Regione, mira a contribuire al rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale e con la Strategia di specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione Siciliana, attraverso il conseguimento delle seguenti finalità: *i)* migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria; *ii)* promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo; *iii)* innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo sostenendo l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Tale area di intervento trova accoglienza nel PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse prioritario 3 “Istruzione e formazione”, nell’ambito delle priorità e degli obiettivi di seguito indicati:

Asse	Pdl	Obiettivo Specifico	Azione	Categoria di operazione
Asse 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10. ii)	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente	Azione: 10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche	116: Miglioramento della qualità e dell’efficienza e dell’accessibilità all’istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati

3. In particolare, in conformità con la previsione di una II finestra di presentazione indicata all’art. 2 dell’Avviso n. 5/2016, con il presente nuovo avviso è prevista l’erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, di percorsi di dottorato da attivare nell’anno accademico 2017/2018 (di seguito, anche corsi) nell’ambito dei quali è fatto obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di durata pari ad almeno 6 mesi, di cui fino ad un massimo di 6 mesi a valere sul FSE. Eventuali periodi aggiuntivi di studio e ricerca all’estero sono a carico dell’Università proponente.

Il presente Avviso definisce le modalità di partecipazione e di attuazione dei percorsi di dottorato di ricerca da attivare nell’a.a. 2017/2018.

4. In considerazione delle finalità sopra richiamate, si evidenzia che le borse di dottorato regionali finanziate a valere sul presente Avviso rappresentano un’offerta aggiuntiva e non sostitutiva delle borse che saranno finanziate dalle Università nel corso dell’a.a. 2017/2018.

ARTICOLO 3 RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse a valere sull'Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE 2014-2020 finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2017/2018, di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente ad € **5.021.292,00** (euro cinque milioni ventunomiladuecentonovantadue/00).
2. La Regione si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al punto 1.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento le università, statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), con sede operativa in Sicilia, in possesso dei seguenti requisiti:
 - accreditate ai sensi del Regolamento di accreditamento 2015 della Regione Siciliana, macrotipologia C Formazione Superiore;
 - ovvero, non accreditate purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per la macrotipologia richiesta. Il requisito di accreditamento regionale dovrà in ogni caso essere posseduto entro la data di adozione delle graduatorie definitive di cui al successivo art. 9. L'eventuale rigetto dell'istanza di accreditamento comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata a valere dell'Avviso.
2. Inoltre, gli Atenei proponenti i corsi di dottorato per i quali si chiede di finanziare, a valere sul presente Avviso e sulla base di una proposta progettuale, le borse di dottorato regionali, dovranno, a pena di esclusione, essere accreditati ai sensi del DM n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*", ovvero dovranno aver attivato, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, l'iter di accreditamento ministeriale come previsto dal predetto decreto. In ogni caso, l'accREDITAMENTO ministeriale dovrà essere posseduto prima dell'avvio del corso.
3. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi dai soggetti individuati ai punti 1 e 2 del presente articolo costituisce causa di esclusione. Si precisa che non sono ammesse le Università telematiche.

ARTICOLO 5 DESTINATARI

1. I destinatari delle proposte progettuali sono i laureati, nati o residenti in Sicilia, **utilmente classificati nella graduatoria di ammissione** ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2017/2018.
2. Tali destinatari devono:
 - avere un'età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato;
 - dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio e ricerca all'estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca e di essere consapevole che la mancata effettuazione del soggiorno all'estero comporterà la revoca dell'intera borsa di studio;
 - dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di studio regionale, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione a quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente.
3. L'Università a parità di punteggio nelle prove di selezione dei candidati alle borse regionali di dottorato garantisce che la borsa sia assegnata al candidato che presenta il reddito ISEE più basso.
4. L'Università assicura che almeno il 40% delle borse di studio regionali dei destinatari che hanno

superato la selezione sia garantito a dottorandi donne.

5. L'Università garantisce procedure di selezione dei dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari.

6. L'Università è tenuta ad assicurare evidenza pubblica per le procedure di selezione dei destinatari delle borse di dottorato regionali a valere sul presente avviso anche mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014/2020 (www.sicilia-fse.it).

7. L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 prima dell'assegnazione della borsa.

ARTICOLO 6 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. Nell'ambito del presente Avviso sono finanziati i percorsi di dottorato di ricerca accreditati ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013. Tali interventi dovranno possedere, **a pena di esclusione**, le seguenti caratteristiche:

- riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con gli ambiti di studi e ricerca individuati dalla Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente della Regione siciliana 2014/2020 e/o con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro siciliano;
- avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
- prevedere la realizzazione del percorso formativo e di ricerca in Sicilia, fatti salvi i periodi di studio e ricerca all'estero presso Istituzioni diverse dall'Università beneficiaria;
- prevedere periodi di studio e ricerca all'estero (di cui 6 mesi a valere sul FSE);
- assicurare qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, messe a norma, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso), laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati ecc.;
- prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- disporre della presenza di una rete di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni anche ai fini di un successivo impiego dei dottori di ricerca;
- garantire pari opportunità nell'accesso;
- prevedere soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato.

ARTICOLO 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Ciascuna Università, **a pena di inammissibilità**, può presentare un'unica istanza di finanziamento per corsi di dottorato già deliberati dal competente organo accademico in corso di trasmissione/trasmessi al MIUR per l'accreditamento ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013. L'accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del DM n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto entro la data di avvio dei percorsi.

2. Per l'a.a. 2017/2018, **a pena di esclusione**, i soggetti proponenti dovranno prevedere, a valere delle proprie risorse, un numero di borse di dottorato non inferiore al 60% di quello erogato nell'a.a. 2016/2017 a valere su fonti di finanziamento diverse dal FSE.

L'Università dovrà indicare per ciascun percorso di dottorato:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di borse di dottorato di ricerca che si intende attivare a valere sulle risorse previste

nell'ambito del presente Avviso, in coerenza con le capacità formative di ciascun corso di dottorato al netto di quelle che comunque verranno finanziate a valere su altre fonti diverse dal FSE (bilancio di ateneo, altre fonti pubbliche o private);

- le esperienze maturate e le dotazioni (ad esempio, strutture, attrezzature, materiali, personale docente e di tutoraggio) dedicate ai corsi di dottorato;
- la durata e i contenuti delle attività didattiche e di apprendimento formale, la durata e le finalità della formazione attraverso attività di ricerca o *internship* in laboratori, aziende e centri di ricerca, le finalità e la programmazione dei periodi di studio all'estero;
- le modalità di svolgimento ed i contenuti delle attività didattiche di perfezionamento linguistico e informatico, sulla gestione della ricerca e sui sistemi di ricerca europei ed internazionali, sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- l'eventuale presenza nel collegio docenti di esperti esterni di comprovata qualificazione;
- le caratteristiche della "rete" e le modalità di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico finalizzate alla realizzazione del corso e le modalità di accompagnamento dei dottorandi nel mondo del lavoro una volta acquisito il titolo di dottore di ricerca;
- le modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi, con riferimento anche alle modalità della eventuale co-tutela;
- le modalità di predisposizione della tesi di dottorato, di valutazione e diffusione dei risultati attesi;
- le modalità e le procedure adottate al fine di assicurare parità di accesso ai corsi di dottorato;
- le soluzioni e le tecniche ecocompatibili impiegate nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato.

3. Il valore finanziario di ciascuna proposta progettuale presentata dal soggetto proponente deve essere compreso nei limiti riportati nella tabella seguente:

Studenti iscritti nell'ultimo triennio*	Importo minimo.	Importo massimo
Inferiore a 10.000	€ 269.961,90	€ 377.946,66
Compreso tra 10.000 e 30.000	€ 269.961,90	€ 1.565.779,02
Superiore a 30.000	€ 269.961,90	€ 1.889.733,30

*Valore medio numero di studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici conclusi (2013/14; 2014/15 e 2015/16) – Fonte MIUR

4. Si precisa che le proposte presentate potranno essere finanziate esclusivamente entro i limiti minimo e massimo riportati nella suddetta tabella.

5. Come indicato all'art. 9 punto 3, si evidenzia che saranno finanziati esclusivamente quei progetti il cui punteggio di valutazione raggiunga almeno la soglia di **65 punti su 100**, secondo i criteri di valutazione stabiliti al punto 2 del suddetto articolo.

ARTICOLO 8 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre l'istanza e i relativi allegati secondo la modulistica allegata, come di seguito indicato:

- Allegato A – Domanda di finanziamento;
- Allegato B – Formulario per la presentazione proposta progettuale;
- Allegato C – Piano finanziario.

Il fac-simile di tali documenti sarà pubblicato sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

2. Gli Allegati A, B e C, debitamente compilati e salvati in formato PDF, devono essere sottoscritti con firma digitale e devono essere presentati tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata avvisifse1420@legalmail.it. La documentazione deve pervenire dal soggetto proponente mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs.n 82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata all' identità del soggetto proponente e deve essere in corso di validità.

3. Fermo restando quanto sopra, a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire via posta elettronica certificata **entro e non oltre le ore 23:59:59 del 22 maggio 2017**. Al riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.

5. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo dedicato avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it.

Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet <http://www.sicilia-fse.it> alla sezione Bandi e Avvisi.

ARTICOLO 9 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. *Verifica di ammissibilità.*

Le proposte progettuali sono ritenute **non ammesse** alla valutazione, se:

- trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
- pervenute oltre i termini previsti;
- presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art.4 del presente Avviso;
- non sottoscritte con le modalità e i termini indicati all'articolo 8 del presente Avviso;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- presentate da parte di uno stesso soggetto proponente in un numero di istanze superiore ad uno;
- mancanti dell'assunzione degli impegni previsti nella domanda di finanziamento secondo quanto indicato nel format di cui all'Allegato A del presente Avviso.

La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura di apposita Commissione di ammissibilità e valutazione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento.

Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte del Servizio competente del Dipartimento ed a mezzo PEC – ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi e/o comunque interessati a tal fine e sono concessi termini per presentare eventuali osservazioni.

La Commissione di ammissibilità e valutazione, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti proponenti interessati, completa la verifica di ammissibilità ed avvia la successiva fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali ammissibili.

Le proposte progettuali ritenute immediatamente ammissibili possono essere valutate dalla Commissione di ammissibilità e valutazione nelle more della trasmissione e verifica delle eventuali osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati.

Fermo restando quanto sopra, nella fase di valutazione possono essere richiesti ai soggetti proponenti ulteriori elementi conoscitivi.

L'esame delle proposte progettuali presentate viene effettuata tenendo conto dei criteri di selezione di cui al seguente paragrafo.

2. Criteri di selezione per le proposte progettuali.

Le proposte ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito sulla base dei criteri riportati di seguito:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
A. Qualità del soggetto proponente (Max 15 punti)	A.1 Esperienza pregressa dei soggetti proponenti nell'area della formazione post laurea di dottorato	- Esperienza pregressa - 5 - Nessuna esperienza - 0
	A.2 Esperienza pregressa (di cui al criterio A.1) dei soggetti proponenti nell'area della formazione post laurea di dottorato maturata negli ultimi 5 anni nel territorio regionale pari o maggiore del 70% dell'esperienza complessiva riferita allo stesso periodo.	- Esperienza regionale => 70% - 5 - Esperienza regionale < 70% - 0
	A.3 Capacità e adeguatezza delle strutture di ricerca dedicate al progetto (<i>numero, tipologia e nesso funzionale delle strutture operative e scientifiche a norma per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi - se pertinenti con la tipologia di corso - laboratori scientifici; un adeguato patrimonio librario; banche dati ecc.</i>) Ai fini dell'attribuzione del punteggio tali elementi devono essere ampiamente dettagliati, evidenziando il relativo nesso funzionale nella proposta progettuale.	- Strutture inadeguate - 0 - Sufficientemente adeguate - 2 - Adeguate - 5
B. Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna (Max 80 punti)	B.1 Settori scientifici disciplinari proposti coerenti con gli ambiti di studi e ricerche individuati dalla Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente della Regione siciliana 2014/20	- Non coerenza – 0 - Coerenza bassa – 10 - Coerenza media – 20 - Coerenza alta - 30
	B.2 Qualità, completezza e coerenza delle informazioni fornite per ciascuno dei corsi di dottorato che compongono la proposta progettuale e riguardo ai quali saranno erogate le borse di dottorato di ricerca	- Insufficiente - 0 - Sufficiente - 8 - Buono - 15 - Ottimo – 20
	B.3 Valorizzazione delle sinergie in termini di proposta progettuale nel suo complesso con la ricerca e il mondo del lavoro (caratteristiche della "rete", le modalità di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico in particolare CNR, finalizzate alla realizzazione del corso e/o al successivo impiego dei dottori di ricerca).	- Insufficiente - 0 - Sufficiente - 8 - Buona - 15 - Elevata – 20
	B.4 Modalità di accompagnamento dei dottorandi nel mondo del lavoro una volta acquisito il titolo di dottore di ricerca	- Insufficiente - 0 - Sufficiente - 3 - Buona - 6 - Elevata: - 10
C. Contributo al perseguimento del principio orizzontale della parità di genere delle pari opportunità (Max 3 punti)	C.1 Pari opportunità e non discriminazione: previsione di iniziative che si intende mettere in atto per assicurare in fase sia di accesso sia di attuazione dei percorsi di dottorato, finalizzate ad assicurare i principi di pari opportunità e non discriminazione e di parità di genere.	- Insufficiente - 0 - Sufficiente - 1 - Buono - 2 - Ottimo - 3
D. Contributo al perseguimento del principio	D.1 Presenza di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione delle percorsi di dottorato che compongono la proposta progettuale nel suo complesso	- Insufficiente - 0 - Sufficiente - 1 - Buono - 2

Criteria di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
orizzontale di sviluppo sostenibile (Max 2 punti)	includendo in questo ambito, la presenza di insegnamenti specifici o contenuti di moduli di insegnamento nel campo della green economy e /o blue economy.	
Max 100 punti	TOTALE	100

3. Approvazione delle graduatorie.

Un progetto potrà essere finanziato qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione **non sia inferiore a 65/100**.

La graduatoria sarà articolata (secondo un ordine decrescente delle proposte progettuali ammesse a valutazione) in relazione al punteggio totale ottenuto.

In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare i progetti aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio B relativo *“Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna”*. In caso di parità per questo criterio, si procederà attraverso sorteggio.

Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato all’esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università, nei limiti delle risorse disponibili a valere del presente Avviso.

A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Dipartimento predisporrà la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:

- ammessi a finanziamento;
- ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria;
- esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
- non ammessi a valutazione.

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato sul sito internet www.sicilia-fse.it, e sul sito istituzionale del Dipartimento e ne sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Decreto indicherà il termine per eventuali osservazioni.

Successivamente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che sarà pubblicato sul sito internet www.sicilia-fse.it e, dopo il visto di conformità della Corte dei Conti, sulla GURS ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.

Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in assenza di alcun diritto allo scorrimento a tal fine, essere destinate all’attivazione dei progetti idonei e non finanziati.

ARTICOLO 10 AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA’

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università. In ogni caso, le attività dovranno essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2021.

2. L’erogazione delle borse regionali è **prevista a partire dall’anno accademico 2017/2018** e copre trentasei mensilità a partire dall’avvio del dottorato nell’ambito del quale, come già precedentemente indicato, è fatto obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di durata pari ad almeno 6 mesi, di cui fino ad un massimo di 6 mesi a valere sul FSE. Possono essere svolti eventuali periodi

aggiuntivi di studio e ricerca all'estero che rimangono a carico dell'Università proponente.

ARTICOLO 11 GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

1. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).

2. Il valore dell'UCS è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 5, lettera c), Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede la possibilità di determinare gli importi *“conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario”*.

3. Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato, per ciascuna borsa dal prodotto tra il valore del costo standard corrispettivo previsto per il numero di mesi di realizzazione dell'attività.

4. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso dal Vademecum UCS, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG a dimostrazione dell'attività realizzata, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.

5. Le verifiche da parte dell'Amministrazione o degli organismi deputati o incaricati del controllo richiederanno la documentazione di supporto per giustificare sia le quantità dichiarate e sia la qualità del progetto realizzato, al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni richieste dall'Avviso.

6. L'applicazione del Vademecum UCS e del Manuale delle procedure dell'AdG per il PO della Regione Siciliana 2007/2013, sarà assicurata nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014-2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la citata normativa comunitaria.

7. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per l'erogazione di borse a favore di dottorandi ammessi ai corsi finanziati nell'ambito del presente Avviso. E' riconosciuta altresì la corrispondente quota di oneri contributivi accessori a carico dell'Università proponente.

Per la disciplina della borsa e per il valore della stessa, si applicano le norme previste dal DM 45/2013 e dal DM 18 giugno 2008. Pertanto, l'importo complessivo massimo riconoscibile per ciascuna borsa è pari a € **53.992,38** per l'intero triennio suddiviso come segue:

- un periodo di 30 mesi per il quale è corrisposto un importo lordo complessivo di € 41.532,60 (borsa del valore annuale lordo di € 13.638,47) a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università proponente fino all'importo massimo di € 7.436,40;
- un periodo di non meno di 6 mesi all'estero per il quale è corrisposta una borsa per l'intera durata di 6 mesi riconosciuta dal FSE dell'importo massimo di € 10.228,86 inclusiva delle spese per il soggiorno all'estero, a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università proponente fino all'importo massimo di € 2.230,92 (importo complessivo per l'intero periodo di 6 mesi € 12.459,78).¹

¹Gli importi sono calcolati sulla base delle aliquote INPS vigenti dall'1/01/2017. Eventuali successive variazioni in aumento delle aliquote INPS sono a carico dell'ente erogante (Università); eventuali riduzioni delle aliquote INPS non determinano economie utilizzabili dai soggetti beneficiari e comporteranno un minore importo rendicontabile.

Ne deriva su base mensile quanto segue in termini di UCS adottate dal presente avviso:

- UCS borsa mensile pari a € 1.384,42
- UCS borsa mensile per periodo all'estero (max6 mesi) € 2.076,63.

L'importo per ogni borsa è da considerarsi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, compresa la maggiorazione per i periodi di permanenza all'estero a valere sul FSE (durata massima 6 mesi). Eventuali importi eccedenti sono a carico dell'Università beneficiaria e non verranno rimborsati.

ARTICOLO 12 NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Disciplina degli aspetti gestionali

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, l'Università, in qualità di soggetto attuatore, sottoscrive una convenzione con la Regione Siciliana, sulla base del modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione prima dell'avvio delle attività.

Il soggetto attuatore deve comunicare l'inizio delle attività con almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettivo avvio. Deve dare evidenza nelle procedure selettive che trattasi di borse finanziate a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014/2020 (www.sicilia-fse.it). Deve altresì trasmettere l'elenco dei soggetti assegnatari delle borse regionali e delle altre borse assegnate a valere su fondi nazionali (o altre fonti di finanziamento). Inoltre, il soggetto attuatore è tenuto a dare comunicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco.

Il soggetto attuatore è tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari delle borse un modulo di iscrizione FSE e a far sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento della borsa, con esplicito riferimento al soggiorno all'estero. Al termine di ciascun anno di corso, è tenuto a comunicare l'ammissione dei beneficiari della borsa all'anno successivo.

I dottorandi assegnatari delle borse devono produrre bimestralmente una breve relazione dell'attività realizzata e, al termine di ogni anno di corso, una relazione dettagliata sulle attività di ricerca e/o di studio e/o tirocinio professionale intraprese, sui principali risultati, sul grado di soddisfazione delle attività condotte, sul soggiorno all'estero, ove già svolto o in corso di svolgimento.

Il soggetto attuatore deve comunicare alla Regione il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato ed è tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale, nonché altri dati informativi su richiesta della Regione stessa. Nelle more della definizione del sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) del POR FSE 2014/20 e della messa a punto ed avvio del relativo sistema informativo, il soggetto attuatore è tenuto a svolgere il monitoraggio secondo le modalità che saranno definite dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nonché a riversare i suddetti dati – oltre agli ulteriori che si rendessero necessari - nel sistema informativo FSE 2014/20 non appena operativo. Gli adempimenti sul monitoraggio, e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE, sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti FSE.

2. Rinunce, sospensioni e casi di subentro

I fondi erogati per borse di studio a favore di dottorandi che rinuncino e interrompano il corso nei primi 2 mesi del primo anno di borsa non sono riconosciuti a rimborso dall'Amministrazione. In caso di possibili rinunce, il soggetto attuatore è tenuto in ogni caso a richiedere al borsista ed a trasmettere all'Amministrazione una specifica dichiarazione sostitutiva che motivi la rinuncia. Il soggetto attuatore, nel caso di rinunce successive al 2° mese del primo anno, è tenuto in ogni caso a fornire una

dichiarazione da parte del Coordinatore del percorso di dottorato, controfirmata dallo studente, nella quale si riportano le competenze acquisite nel periodo di frequenza.

Nei casi di rinuncia, l'Università potrà procedere all'assegnazione della borsa al candidato ammesso al medesimo corso di dottorato, secondo l'ordine della graduatoria, previo parere favorevole del Coordinatore del percorso di dottorato. Tali casi dovranno essere comunicati preventivamente all'Amministrazione ai fini delle verifiche di competenza e della necessaria autorizzazione.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati all'Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione della borsa. Non sono riconosciuti eventuali costi aggiuntivi.

3. Modalità di attestazione dei percorsi di dottorato di ricerca

Ai fini della dimostrazione e della attestazione delle attività realizzate, il soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio competente del Dipartimento Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale la documentazione di seguito indicata, secondo la tempistica definita dall'Amministrazione regionale nella suddetta convenzione:

- a) attestazione periodica delle attività realizzate secondo il format che sarà fornito dalla Regione, debitamente compilata e sottoscritta dal Rettore o altro soggetto delegato, corredata dalla seguente documentazione:
 - i. scheda finanziaria di dettaglio attestante per ciascun destinatario il valore delle borse erogate;
 - ii. schede bimestrali sull'attività realizzata, debitamente firmate dal dottorando per ciascun mese del periodo di riferimento e controfirmate da parte del Coordinatore del percorso di dottorato;
 - iii. relazione sull'avanzamento complessivo del progetto firmata dal Coordinatore del percorso di dottorato;
 - iv. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza.

Secondo la tempistica che sarà definita dalla convenzione, in aggiunta alla documentazione sopra citata, il soggetto attuatore dovrà presentare:

- b) relazione finale sull'attività realizzata dal progetto a cura del soggetto attuatore: attività svolte e risultati conseguiti dal progetto di dottorato, punti di forza/elementi da valorizzare ed eventuali scostamenti da quanto previsto e/o criticità;
- c) relazioni finali dei borsisti, debitamente firmate e controfirmate dal Coordinatore del percorso di dottorato; tale relazione deve descrivere le attività svolte, i principali risultati conseguiti, eventuali pubblicazioni, nonché i periodi trascorsi all'estero con indicazione delle attività svolte e dei benefici ottenuti in termini di qualificazione;
- d) attestazione per ciascun borsista a firma del Coordinatore del percorso di dottorato che certifichi il completamento del percorso formativo e l'ammissione all'esame finale;
- e) dichiarazione liberatoria da parte del borsista di aver regolarmente percepito le borse di studio previste.

I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale dall'Università di riferimento.

I documenti giustificativi delle attività realizzate dovranno essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1304/2014.

ARTICOLO 13 CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione regionale potrà effettuare verifiche sull'esecuzione da parte delle Università di quanto previsto nelle proposte progettuali nonché in relazione al rispetto degli adempimenti definiti nel presente Avviso e nella convenzione di finanziamento stipulata con la Regione.

2. Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di intervento, si procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:

- i. mancato avvio dei percorsi entro i termini stabiliti o interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
- ii. mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui all'art. 14 e alla convenzione di finanziamento;
- iii. realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto presentato o mancato svolgimento del periodo di studi e ricerca all'estero da parte del dottorando;

3. Nel caso di mancato conseguimento del titolo, a conclusione del percorso di dottorato di ricerca, il contributo pubblico subirà una riduzione pari al 10% del valore complessivo della relativa borsa di dottorato.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento sarà tenuto a pena di revoca dello stesso a:
 - sottoscrivere la convenzione secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione;
 - realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa di riferimento;
 - assicurare idonea informazione e pubblicità in quanto operazioni finanziate dal FSE;
 - accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
 - redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nella convenzione sottoscritta con la Regione, di cui all'art. 12;
 - esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
 - mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
 - fornire, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati di monitoraggio attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
 - garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli;
 - fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Amministrazione entro i termini fissati;
 - rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 16 del presente Avviso.

ARTICOLO 15 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti da parte del Dipartimento nei riguardi del soggetto attuatore, saranno effettuati secondo i tempi e le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, dopo la sottoscrizione della convenzione e la comunicazione dell'attivazione delle borse di dottorato previste;
 - un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle borse effettivamente attivate, in seguito alla realizzazione dell'attività a copertura almeno del 50% del primo anticipo ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
 - un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle borse effettivamente attivate ed attive, in seguito alla realizzazione dell'attività a copertura almeno del 100% del primo anticipo e del 50% del secondo pagamento ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;

- il saldo finale a conclusione delle attività finanziate, debitamente validato da parte del servizio competente della Regione.

In caso di soggetti privati il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

2. L' erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è subordinata:

- a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista all'articolo 12 del presente avviso, comprovante l'avanzamento richiesto;
- b) all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento del progetto da parte del soggetto attuatore, secondo le scadenze previste;
- c) ai controlli positivi da parte del servizio competente della Regione sulla documentazione presentata;
- d) alla presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto attuatore.

ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione del singolo progetto attuativo, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il CUP, ove non noto, sarà richiesto all'AdG. Il soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si rinvia, inoltre, all'art. 6, Legge n. 136/2010 e s.m.i, per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ARTICOLO 17 PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. In tale contesto, e solo con riferimento alle borse una attenzione specifica deve essere rivolta a quelle iniziative progettuali in grado di rafforzare e dare impulso alla green economy ed alla blue economy.

2. **Parità tra uomini e donne.** L'Amministrazione, anche attraverso l'attuazione dell'Avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

Nell'attuazione dell'Avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate a valere dell'Avviso.

3. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7, Regolamento (UE) n. 1303/2013, si richiede ai soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso,

come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare.

ARTICOLO 18 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare i prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020.

ARTICOLO 19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. L'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore per l'ammissione ai dottorati di cui al presente finanziamento deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul POR FSE, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare, esse sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del POR FSE riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione n. 821/2014, insieme ad un riferimento all'Unione Europea;
- b) un riferimento al Fondo che sostiene l'intervento.

3. In relazione all'attuazione dell'intervento previsto dall'Avviso il soggetto beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo Sociale Europeo:

- a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

4. Inoltre il soggetto attuatore garantirà che i destinatari siano informati in merito al finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, deve:

- contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto (il finanziamento delle borse regionali di dottorato) è cofinanziato dal FSE;
- recare i seguenti emblemi:



Il mancato rispetto di queste disposizioni è causa di una decurtazione pari al 10% del valore complessivo del finanziamento.

ARTICOLO 20 TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti attuatori, beneficiari del cofinanziamento FSE, sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta ammessa a finanziamento. In particolare, tali soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.

2. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ARTICOLO 21 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai soggetti proponenti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ARTICOLO 22 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei soggetti attuatori/beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi FSE erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e l'Amministrazione, la quale non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa, né di arti e professioni;
- b) ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del "Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria" del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

ARTICOLO 24 ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

Allegato A. Domanda di finanziamento

Allegato B. Formulario per la presentazione della proposta progettuale

Allegato C. Piano finanziario.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)